

BPER:

Assemblea del 19 aprile 2024

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**

BPER Banca S.p.A.**Assemblea 19 aprile 2024*****Relazione del Consiglio di Amministrazione
sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria******Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026.***

* * * * *

Signori Soci,

in occasione dell'Assemblea del prossimo 19 aprile 2024 convocata, in sede ordinaria, per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

Conseguentemente, in tale sede siete chiamati a deliberare anche in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, a cui si procederà, ai sensi di legge e di Statuto, con il sistema del voto di lista.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici Consiglieri, che durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti normativi e regolamentari previsti per l'esercizio della carica e non devono trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi della normativa vigente e dello Statuto (comprese quelle indicate nell'art. 17, comma 7, dello Statuto a cui è fatto rinvio).

Inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello Statuto, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi e la presenza del numero minimo di componenti indipendenti nel rispetto della normativa vigente.

Sono considerati indipendenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, dello Statuto sociale, i Consiglieri che possiedono i requisiti di indipendenza (i "Requisiti di Indipendenza") stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dalle disposizioni attuative dell'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB"), contenute nel Decreto del Ministro delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"). Sempre ai sensi della richiamata disposizione statutaria, i componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione devono, altresì, essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dalla Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono inoltre possedere – a pena di ineleggibilità o di decadenza – i requisiti e i criteri di idoneità, nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente con riguardo all'incarico di componente dell'Organo di amministrazione di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Al riguardo si richiamano le previsioni contenute nel DM 169/2020 in materia di onorabilità e correttezza, professionalità e competenza, adeguata composizione collettiva dell'Organo,

indipendenza, indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico e limiti al cumulo degli incarichi, nonché, per effetto di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, le previsioni in tema di onorabilità contenute nell'art. 2 del Decreto emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 30 marzo 2000, n. 162. Si ricorda, inoltre, che, ai fini della verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità dei Consiglieri di Amministrazione di BPER Banca S.p.A., occorre tenere conto anche delle previsioni contenute nella Guida BCE sulla verifica dei requisiti di idoneità e negli Orientamenti EBA-ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'Organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave del 2 luglio 2021.

Si rammenta altresì di tenere conto di quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214) in materia di divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario (c.d. "divieto di *interlocking*").

Fermo quanto precede, si ricorda che, in ottemperanza alla Raccomandazione 23 del Codice di *Corporate Governance* e alle vigenti Disposizioni di Vigilanza (Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2), il Consiglio di Amministrazione, in vista del rinnovo dell'Organo di amministrazione, con il supporto del Comitato per le Nomine e la *Corporate Governance*, ha espresso i propri Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione («Orientamenti»). Tali Orientamenti – che indicano anche, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del DM 169/2020, il tempo stimato dal Consiglio di Amministrazione come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico – sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca <https://istituzionale.bper.it/>, nella sezione *Governance* – Assemblea dei Soci 2024 e contengono riferimenti di maggiore dettaglio alla normativa applicabile, come sopra sinteticamente richiamata.

Si rammenta infine che il Codice di *Corporate Governance* raccomanda a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere: (i) di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista stessa all'orientamento espresso dall'Organo di amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dal Codice medesimo, e (ii) di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che la relativa nomina avverrà secondo le modalità individuate nello Statuto.

* * * * *

Tanto premesso, quanto alla modalità di presentazione delle liste, si rammenta che le liste presentate dagli Azionisti per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere depositate, con le modalità previste nell'avviso di convocazione, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro lunedì 25 marzo 2024.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto:

- a) le liste possono essere presentate da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione almeno pari all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie (percentuale equivalente a quella stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 144-*septies*, comma 1, del Regolamento Emittenti). La titolarità di tale quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;
- b) ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere (*i.e.* al massimo quindici candidati);

- c) al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi: (i) le liste che contengano un numero di candidati pari a tre devono indicare al proprio interno almeno un candidato appartenente al genere meno rappresentato; (ii) le liste che contengano un numero di candidati superiore a tre devono indicare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno delle liste stesse, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
- d) le liste devono presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei Requisiti di Indipendenza, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
- e) unitamente alle liste, i soci presentatori devono depositare ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente, nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione anche degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società nonché di tutte le informazioni utili anche ai fini delle successive verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei competenti Organi, tenendo conto altresì di quanto previsto al riguardo dalle Disposizioni di Vigilanza; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Tenuto conto delle raccomandazioni formulate da Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, i Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di maggioranza relativa, sono inoltre invitati a presentare, unitamente alle liste, la dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

Si ricorda inoltre che, in forza del predetto art. 18 dello Statuto:

- la qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto;
- le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto;
- eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi;
- ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste;
- ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

Le liste depositate e ammesse saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede legale ed il sito *internet* della Banca <https://istituzionale.bper.it/>, nella sezione *Governance* – Assemblea dei Soci 2024, nonché nel meccanismo di stoccaggio 1Info, entro i termini previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, e dunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro venerdì 29 marzo 2024.

* * * * *

Quanto al meccanismo di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si rammenta che si procederà in conformità all'art. 19 dello Statuto, che prevede quanto segue.

a) Qualora siano validamente presentate più liste:

- 1) vengono prese in considerazione: (i) la lista risultata prima per numero di voti ottenuti; (ii) la lista risultata seconda per numero di voti ottenuti, purché non collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, oppure, nel caso essa risulti collegata, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle non collegate (per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni vigenti contenute nel TUF e nel Regolamento Emittenti); e (iii) le altre liste che abbiano, singolarmente, ottenuto voti almeno pari al 5% del capitale avente diritto di voto, purché non collegate – neppure indirettamente – (aa) con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti o (bb) con i soci che hanno presentato o votato una qualsiasi delle altre liste di minoranza, ivi inclusa quella risultata seconda per numero di voti, qualora, nell'ipotesi in cui alla presente lettera (bb), il numero complessivo dei candidati assegnati a tali liste sulla base del meccanismo di cui al successivo punto 2 sia pari o superiore alla maggioranza dei Consiglieri da eleggere;
- 2) ai fini dell'elezione, si applica un criterio di natura proporzionale fondato sul metodo dei "quozienti", ai sensi del quale i voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e si considerano eletti i primi quindici candidati. Una deroga al predetto sistema proporzionale è prevista dai commi 2.4 e seguenti dell'art. 19 dello Statuto – a cui è fatto rinvio – qualora la lista risultata prima per numero di voti, purché contenente un numero di candidati pari o superiore alla maggioranza dei Consiglieri da eleggere, abbia ottenuto il voto favorevole di più della metà del capitale avente diritto di voto, con estrazione, in tal caso, dalla prima lista di un numero di Consiglieri compreso tra quattordici e dodici e attribuzione alla seconda lista che non sia collegata in alcun modo alla prima di un numero di Consiglieri da uno a tre, in ragione dell'entità del rapporto fra numero di voti da essa conseguiti e numero di voti conseguiti dalla prima lista;
- 3) qualora, all'esito di quanto sopra, non sia possibile completare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che ottengono il maggior numero di voti;
- 4) qualora, stilata la graduatoria al termine della procedura di cui ai precedenti punti, non risulti assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati in possesso dei requisiti

carenti, tratti dalla stessa lista a cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito carente, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito carente, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione non operano per i candidati tratti da liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre;

- 5) qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione all'interno delle liste indicati al punto 4, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si escludono, tra i candidati eletti sulla base di singole candidature ai sensi del punto 3, tanti candidati quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati i primi candidati non eletti in possesso dei requisiti carenti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza;
 - 6) qualora, anche applicando i meccanismi di sostituzione indicati ai punti 4 e 5, non risulti ancora assicurata la corretta composizione del Consiglio di amministrazione, si procede ad escludere – partendo dall'ultimo posto della graduatoria – tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.
- b) Qualora sia validamente presentata una sola lista, da essa vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di elencazione, tutti i Consiglieri; laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, i Consiglieri mancanti sono eletti in Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
 - c) Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, i Consiglieri mancanti sono eletti dall'Assemblea sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
 - d) Qualora, nei casi di cui alle lettere b) e c), al termine delle votazioni non risultino eletti Consiglieri complessivamente in possesso dei requisiti necessari ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di amministrazione avuto riguardo all'equilibrio tra generi e ai Requisiti di Indipendenza, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendo ai candidati meno votati e privi dei requisiti carenti candidati in possesso dei requisiti carenti, che vengono eletti dall'Assemblea, sulla base di candidature poste in votazione singolarmente: risultano eletti, sino a concorrenza del numero di Consiglieri necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza.

* * * * *

Alla luce tutto quanto precede, siete pertanto invitati a esprimere il Vostro voto in relazione a una delle liste che saranno presentate dagli Azionisti in conformità alle disposizioni statutarie.

Modena, 8 marzo 2024

BPER Banca S.p.A.

La Presidente

Flavia Mazzarella